SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 664-A)

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE ASSIRELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 aprile 1977
(V. *Stampato n.* **1276**)

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 maggio 1977

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1977, n. 66, recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi

---

Comunicata alla Presidenza il 6 maggio 1977

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento sulla nuova disciplina e tassazione dei redditi familiari e le altre norme con esso introdotte, hanno comportato un ritardo enlla predisposizione dei nuovi modelli per la denuncia sui redditi.

Questo ritardo è la causa che ha indotto il Governo a emanare il decreto-legge 18 marzo 1977, n. 66, recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi, oggi al nostro esame per la definitiva conversione in legge.

Al Senato il provvedimento viene in seconda lettura, dopo la sua approvazione, con modifiche, avvenuta alla Camera dei deputati.

Il decreto determina dal 1° al 30 giugno 1977 il periodo per la denuncia dei redditi per l'anno 1976 come pure per le dichiarazioni dei sostituti di imposta, nonchè dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per i quali il termine venisse a scadere tra la data dell'entrata in vigore del provvedimento e il 29 giugno 1977.

Sono prorogati al 30 giugno 1977 i termini per le dichiarazioni sui redditi del 1975 per i contribuenti delle provincie di Udine, Pordenone e Gorizia, già prorogati con il decreto-legge 18 settembre 1976, numero 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

Viene prorogato al 20 maggio 1977 il termine per la consegna dei modelli (101 ecc.), che i sostituti di imposta sono tenuti a rilasciare ai propri dipendenti.

La Camera dei deputati ha apportato al decreto-legge un ulteriore articolo 1-*bis* col quale viene previsto il versamento entro ottobre, anzichè entro settembre, degli anticipi sulle imposte dei redditi del 1977 per i lavoratori autonomi e le persone giuridiche, previsti dall'articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97.

Per le persone giuridiche il cui esercizio non coincide con l'anno solare il primo versamento dovrà essere effettuato nell'undicesimo mese dall'inizio dell'esercizio iniziato dopo il 30 giugno 1976.

Le ragioni di forza maggiorere che hanno indotto il Governo alla emanazione del decreto-legge sono così evidenti che si chiede al Senato l'approvazione del disegno di legge di conversione in legge.

ASSIRELLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1977, n. 66, recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi, con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-*bis*.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, per l'anno 1977 il versamento previsto dalla predetta legge deve essere effettuato, entro il mese di ottobre dello stesso anno dai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche e da quelli soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione coincide con l'anno solare.

Dai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare il primo versamento deve essere effettuato nell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo iniziato dopo il 30 giugno 1976.

La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti dei contribuenti per i quali il termine per l'effettuazione del primo versamento, a norma del secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, è scaduto anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 18 marzo 1977, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 77 del 21 marzo 1977.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono presentare la dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1976 tra il 1° e il 30 giugno 1977. Entro lo stesso periodo i sostituti d'imposta devono presentare la dichiarazione di cui al quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai pagamenti fatti e agli utili distribuiti nell'anno 1976.

Sono prorogati al 30 giugno 1977 i termini per la presentazione della dichiarazione dei soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, aventi scadenza tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 29 giugno 1977.

Il termine del 31 marzo 1977 previsto nel primo e nel secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è prorogato al 30 giugno 1977. Alla predetta data del 30 giugno 1977 sono altresì prorogati i termini aventi scadenza, anche per effetto di proroga, tra il 31 marzo e il 29 giugno 1977 per la presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti indicati nella seconda parte del primo comma del predetto articolo 37.

I certificati di cui all'artciolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativi all'anno 1976, redatti in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, devono essere consegnati agli interessati entro il 20 maggio 1977.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1977.

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Segue: (*Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 1-*bis*.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, per l'anno 1977 il versamento previsto dalla predetta legge deve essere effettuato, entro il mese di ottobre dello stesso anno dai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche e da quelli soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione coincide con l'anno solare.

Dai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare il primo versamento deve essere effettuato nell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo iniziato dopo il 30 giugno 1976.

La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti dei contribuenti per i quali il termine per l'effettuazione del primo versamento, a norma del secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, è scaduto anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 2.

Identico.